



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplina – applicazione di sanzioni su richiesta – art. 126 CGS – riscontro della Procura federale – doverosità – silenzio della Procura federale – conseguenze negative – non sussistono - nullità dell'atto di deferimento - non sussiste

## **Descrizione**

L'art. 126 CGS consente ai soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini di richiedere, *“con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura”*. Sebbene la disposizione si limiti ad indicare la facoltà dell'interessato di proporre la riduzione della sanzione e non contempli alcun obbligo, per la Procura, di accettare, di formulare una controproposta o di respingere motivatamente la proposta di accordo, tuttavia, un qualche riscontro all'istanza appare deontologicamente doveroso, non foss'altro in adempimento ai doveri di lealtà istituzionale e di correttezza cui tutti i soggetti dell'ordinamento federale devono ispirare il proprio comportamento con specifico riferimento al principio generale del cd. *clare loqui*. Il CGS, d'altra parte, non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito di formulare una controproposta né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell'accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell'azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento. Di qui l'impossibilità di far derivare da tale comportamento una conseguenza radicale, quale è la nullità dell'atto di deferimento.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 71/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Palmieri

## **Riferimenti normativi**

art. 126 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0071 CFA del 18 marzo 2022 (Gabriele Saltelli/Procura federale)**